



26461/14

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Antonio Stefano Agrò - Presidente -
Guglielmo Leo - Relatore -
Orlando Villoni
Angelo Capozzi
Ercole Aprile

Sent. n. sez. *541*
CC - 18/03/2014
R.G.N. 74/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza della Corte di Bologna n. 13615 del 6/12/2013.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto dott.
Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 6/12/2013, ha dichiarato sussistere le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione a fini esecutivi proposta dalla Repubblica di Romania nei confronti di [REDACTED]

Questo è stato condannato dal Tribunale di Timis, con sentenza del 2/04/2003, divenuta irrevocabile, alla pena di dodici anni di reclusione, per un delitto di truffa in concorso, punito a norma dell'art. 215 del codice penale

U

romeno. In sostanza [REDACTED], titolare di una ditta a Milano che avrebbe dovuto formare ed assumere lavoratori romeni da impiegare nel settore dell'ecologia, si era accordato con una società che operava anche a Timisoara, sulla base di autorizzazioni ottenute con false garanzie bancarie, ed aveva promosso procedure di selezione comprendenti visite mediche effettuate in territorio ungherese. I lavoratori «selezionati», circa 2000, avrebbero dovuto cominciare a partire per l'Italia alla fine del 2001, ma si era ben presto constatata la sopravvenuta irreperibilità del [REDACTED] e delle somme che ciascuno aveva pagato in anticipo per l'accesso ai corsi di formazione.

1.1. Valutando partitamente le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna - regolata dalla procedura estradizionale prevista dalla Convenzione europea in ragione dell'epoca risalente dei fatti - la Corte territoriale ha vagliato tra l'altro rilievi difensivi poi ripresi nell'odierno richiesto: in particolare, l'assunto che la domanda ed i relativi allegati non darebbero conto del luogo e del tempo del commesso reato.

Respingendo il rilievo, si nota come la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di condanna evidenzia che il «nucleo centrale» della condotta si era sviluppato in Romania, in epoca antecedente al febbraio del 2002, epoca di formulazione delle imputazioni nei confronti dell'estradando.

Tra le ulteriori verifiche compiute, la constatazione che l'art. 522 del codice romeno di procedura penale consente al condannato in contumacia di chiedere la ripetizione del procedimento al giudice della relativa sentenza, così restando assicurata la garanzia prescritta dall'art. 3 del secondo Protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione.

2. Ricorre personalmente il [REDACTED], denunciando con un primo motivo la violazione dell'art. 700, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.

In realtà il testo della sentenza pronunciata in Romania non permetterebbe affatto di individuare il luogo di commissione del reato, e comunque collocherebbe in Ungheria, ove si svolgeva l'esame sanitario dei lavoratori reclutati, la ricezione delle somme loro richieste in vista della partecipazione ai corsi italiani. Quanto al *tempus commissi delicti*, la fissazione in epoca anteriore all'agosto del 2002 ha consentito alla Corte bolognese di stabilire la procedura applicabile, ma non certo di individuare esattamente la data di consumazione dei reati ascritti all'estradando.

La Repubblica romena non avrebbe prestato osservanza al disposto della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972, ratificata e resa esecutiva con la legge

20/02/1975, n. 127, che all'art. 39 stabilisce specificamente la necessità che siano menzionati, nel provvedimento emesso a fini estradizionali o in un apposito allegato, il luogo ed il tempo del commesso reato.

Con un secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'art. 705, comma 2, lettera b), cod. proc. pen.

L'Autorità giudiziaria romena avrebbe quantificato la pena da infliggersi al [redacted] senza alcuna motivazione. Ciò implicherebbe l'incompatibilità del provvedimento con un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, recepito anche nell'art. 111 della Costituzione, secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto in base a motivi manifestamente infondati. Ne consegue la necessaria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che la Corte, valutate le circostanze del caso concreto, stima di quantificare in euro 1.000,00.

2. Il primo dei motivi di impugnazione, in effetti, è tanto generico quanto infondato.

Anzitutto non si legittima il richiamo alla Convenzione bilaterale di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, sottoscritta a Bucarest l'11 novembre 1971, ratificata e resa esecutiva con legge 20/02/1975, n. 127: detta Convenzione infatti, ai sensi dell'art. 28 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, deve intendersi abrogata per effetto dell'adesione della Romania a tale ultima Convenzione (Sez. 6, Sentenza n. 7397 del 19/02/2010, rv. 246031).

In realtà l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti è prescritta anche dall'art. 700, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., sebbene possa essere significativo notare come, nella Convenzione europea che regola il rapporto *de quo*, si legga, a proposito dell'esposizione dei fatti, che «il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicati il più esattamente possibile».

Ad ogni modo, la documentazione nella specie trasmessa dalla Repubblica di Romania, e segnatamente la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [redacted], contengono una esposizione più che adeguata dei dati rilevanti. Come si è visto, l'odierno ricorrente ed i suoi complici si erano serviti anche di una ditta della quale il primo disponeva a Milano, avevano reclutato migliaia di «candidati»

a Timisoara, facendo poi effettuare visite mediche in Ungheria. I luoghi di svolgimento dell'azione truffaldina sono dunque specificati e, per quanto possa rilevare, denotano con chiarezza la giurisdizione almeno concorrente dell'Autorità giudiziaria romena, cioè il legittimo radicamento del giudizio nel luogo ove le persone offese erano state reclutate ed ingannate, e dove si sono prodotte ed ancora presumibilmente si manifestano le conseguenze lesive della condotta delittuosa. Per giurisprudenza ormai costante (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 9119 del 25/01/2012, rv. 252040), «la commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione (ex art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997)».

Ciò si nota *ad abundantiam*, poiché il ricorrente non accenna neppure per implicito alle ragioni per le quali dovrebbero rilevare eventuali fenomeni di giurisdizione concorrente in rapporto alla fase giurisdizionale della presente procedura. I suoi motivi, a proposito del tema in esame, sono quindi del tutto generici, con conseguente inammissibilità del ricorso nella parte corrispondente.

Considerazioni analoghe, in sostanza, si impongono anche con riguardo alle doglianze sul tempo del commesso reato. Premesso che si discute di una estradizione a fini esecutivi (ove dunque rilevano solo eventuali fenomeni di estinzione della pena, nella specie non ricorrenti), il ricorrente non accenna in alcun modo al tema della prescrizione, e lamenta che non sarebbe stata indicata l'epoca dei fatti senza neppure evocare un diverso ed apprezzabile interesse a discutere della questione.

In ogni caso - e come puntualmente posto in evidenza dalla Corte territoriale - la successione temporale degli avvenimenti è benissimo scandita nel provvedimento di condanna, tenuto conto della vastità dell'azione truffaldina di [REDACTED], che - avviata in termini organizzativi tra il febbraio ed il giugno 2001 e passata alla fase operativa nell'agosto successivo (con la pubblicazione dei primi annunci sui giornali), aveva coinvolto migliaia di persone, ed era già cessata all'epoca in cui l'Autorità romena aveva elevato le proprie imputazioni (luglio 2002). Davvero non si comprende di che si dolga il ricorrente.

Anche in questa parte, dunque, un motivo di impugnazione infondato e al tempo stesso generico, che segna l'inammissibilità del ricorso nella porzione corrispondente.

3. Anche il secondo dei motivi di impugnazione è manifestamente infondato.

All'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, nel sistema della Convenzione europea di estradizione, non spetta un sindacato sulla motivazione della sentenza di condanna, tanto che si ritiene addirittura possibile dichiarare la sussistenza delle condizioni per la consegna quand'anche detta motivazione non sia trasmessa (Sez. 6, Sentenza n. 12501 del 09/01/2008, rv. 239152).

Viene fatta salva - è vero - l'eventualità che l'interessato prospetti una violazione di suoi diritti fondamentali, e dunque dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto. Ed in effetti l'odierno ricorrente atteggia a principio fondamentale dell'ordinamento italiano - che nella specie sarebbe stato violato - la prescrizione costituzionale che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati (comma 6 dell'art. 111 Cost.).

È ovvio tuttavia, a prescindere della collocazione dell'indicato precetto costituzionale nel novero dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, che la regola non può legittimare un sindacato della motivazione secondo un modello determinato di supporto argomentativo, quasi che possano assumere rilievo i vizi identificati dalla nostra procedura penale oltre la soglia della carenza «grafica».

Nella specie, la decisione romena non può certo dirsi priva di motivazione. Essa contiene una analitica descrizione dei fatti, e dunque dei loro profili soggettivi ed oggettivi di peculiare gravità. D'altra parte, come puntualmente ha osservato la Corte territoriale, la pena per il ██████████ (dodici anni di reclusione) è stata fissata su un valore non di molto superiore al minimo edittale (pari a dieci anni, per la truffa con gravi conseguenze), richiamando puntualmente, e con specifico riguardo all'opera di quantificazione, il numero delle persone direttamente truffate dall'odierno ricorrente (756).

Manca dunque il presupposto di fatto utile a legittimare una discussione sul rilievo che potrebbe assumere l'art. 705, comma 2, lettera b) nella valutazione di una richiesta estradizionale connessa ad una sentenza di condanna priva di motivazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18/03/2014.

Il Giudice estensore

Guglielmo Leo



Il Presidente

Antonio Stefano Agnoli

